



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT.N° _____

R.G. N°
1379/2022

Cron.
N° _____

La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati **Dott. N°**

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) dott. Filippo Labellarte | Presidente |
| 2) dott.ssa Maria Angela Marchesiello | Consigliere |
| 3) avv. Giuseppe Dellosso | Giudice ausiliario relatore |

**Vendita di cose
mobili**

ha pronunciato la seguente -----

S E N T E N Z A

nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 1423/2022, pubblicata in data 19.05.2022, non notificata, resa dal Tribunale di Foggia, a definizione del procedimento iscritto al n. 7161/2019 R.G.;

tra

Parte_1 *Parte_2* e *Controparte_1*, tutti residenti in Foggia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Santamaria e dall'avv. Francesco Lioia in forza di mandato in calce all'atto di appello;

- appellante -

e

Controparte_2 nato ad Orsara di Puglia (Fg) il 22/01/1950 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Tibollo e Lida Aliai Tibollo in forza di mandato in calce alla comparsa del giudizio di appello;

- appellato -

* * * * *

All'udienza collegiale del 21.02.2025 la causa è passata in decisione con i termini, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di

udienza, come di seguito:-----

per l'appellante: in accoglimento del presente appello e ad integrale riforma della sentenza impugnata si chiede il rigetto della domanda proposta da *Controparte_2* nei confronti dei convenuti eredi del dott. *Persona_1* con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri fiscali come per legge e maggiorazione spese generali.

per l'appellata: rigetto dell'appello in quanto inammissibile, infondato, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16-21/10/2019 *Parte_3* conveniva in giudizio *Parte_1* *Parte_2* e *Persona_2* nella qualità di eredi di *Persona_1* chiedendo la risoluzione/nullità del contratto di compravendita delle trattrice agricola d'epoca acquistata nel 2007 da *Per_1* [...] dietro versamento di un corrispettivo pari ad euro 15.500, per grave inadempimento del venditore e per l'illiceità della causa, oltre al risarcimento del danno da “mancato guadagno” pari ad euro 7.500.

L'attore allegava di aver provveduto, nel luglio 2007, a ritirare il mezzo dal venditore e il suo “certificato d'origine”, tramite persona di fiducia, e dopo aver rivenduto la trattrice agricola alla società ZUGOLO S.R.L. ad un prezzo pari ad euro 23.000 era stato costretto a risolvere consensualmente questo secondo contratto di compravendita, a causa della falsità del “certificato d'origine” ricevuto da *Persona_1* stante la difformità del numero di telaio indicato in tale “certificato” con quello impresso sulla macchina.

Si costituivano in giudizio gli odierni appellanti eccependo la decadenza e prescrizione dell'azione, non avendo l'attore denunciato tempestivamente alcun difetto di qualità del bene compravenduto e, comunque avendo proposto l'azione giudiziaria dopo oltre quattordici anni dalla conclusione del contratto di un mezzo, in ogni caso, non destinato alla circolazione su strada, né soggetta ad iscrizione nei pubblici registri. Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande.

Il giudice di primo grado all'esito dell'istruttoria, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari per tardività nella proposizione, dichiarava risolto per grave inadempimento del venditore il contratto di vendita avente ad oggetto la trattrice agricola di cui è causa, stipulato tra *Persona_1* e *Controparte_2*, condannando gli eredi di [...] *Persona_1* al pagamento in favore di *Controparte_2* della somma pari ad euro 15.500, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla data della domanda all'effettivo soddisfo. Condannava, inoltre, *Controparte_2* alla restituzione della trattrice agricola "LANDINI" tg. "FG3955" nei confronti degli odierni convenuti, con oneri di trasporto in capo a questi ultimi oltre al pagamento delle spese processuali in favore del difensore anticipatorio. Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 10.10.2022 *Parte_1* [...] *Parte_2* e *Controparte_1* hanno chiesto la integrale riforma della sentenza di primo grado e, nelle more, gli stessi hanno dichiarato di aver adempiuto alla sentenza con diritto di ripetizione delle somme corrisposte all'appellato. Si è costituito nel giudizio di appello *Controparte_2* chiedendo il rigetto del gravame. La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Con i motivi di gravame, gli appellanti lamentano l'errata qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice di primo grado, che doveva essere qualificata di annullamento per dolo del contratto di vendita del bene d'epoca, e non già considerata (e decisa) quale domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del venditore.

Inoltre, a dire degli appellanti, il giudice di primo grado ha considerato "incontestata" la circostanza della mancata consegna all'acquirente della documentazione relativa alla trattrice agricola d'epoca, che comunque non necessitava di documenti di origine in quanto non destinata né alla circolazione, in quanto radiato, e neppure all'uso agricolo.

Si premette, che il giudice di primo grado ha correttamente qualificato la domanda proposta dall'attore quale domanda di risoluzione contrattuale, così come prospettata dall'attore nell'atto introduttivo, in quanto quest'ultimo aveva dedotto il comportamento tenuto dal

venditore che aveva omissso di consegnare all'acquirente la documentazione essenziale relativa al bene mobile compravenduto.

Ciò premesso, si tratta di valutare se la mancata consegna del documento di origine, tenuto conto dell'accordo scritto delle parti, per l'acquisto di una trattrice agricola di valore storico Tipo Landini "trg FG3955" non destinato alla circolazione, possa considerarsi una grave inadempienza del contratto di acquisto.

Il giudice di primo grado ha posto in rilievo l'art. 1477, III comma, c.c. in base al quale sussiste l'obbligo per il venditore di consegnare all'acquirente anche i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta qualora non espressamente escluso.

La norma richiamata dal giudice di primo grado stabilisce l'obbligo del venditore alla consegna dei documenti relativi alla proprietà, e all'uso della cosa venduta, tale da rendere utilizzabile la cosa venduta e al fine di assicurare all'acquirente il pieno godimento del bene acquistato.

Ne consegue che, al fine di individuare l'ambito di operatività dell'obbligazione delineata dall'art. 1477 comma 3, c.c., a differenza di quanto statuito dal giudice di primo grado, occorre tener conto dell'oggetto del contratto e delle intenzioni delle parti stipulanti, procedendo, dunque, ad una interpretazione della loro volontà negoziale, da condurre nel rispetto dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. (Cass. n. 17461/2021).

Per quanto riguarda la proprietà, l'attore non sembra aver posto in discussione la effettiva titolarità in capo al venditore della proprietà della trattrice per non aver consegnato i documenti di origine del mezzo, evidenziando nel corpo dell'atto introduttivo la mancanza del documento di origine, o meglio, la consegna di un documento non corrispondente al trattore acquistato, tale da non poterne attestare il valore storico del bene (pag. 12 atto di citazione), in quanto come riferisce l'acquirente era "*amante e collezionista di macchine agricole d'epoca*".

Quindi, l'attore chiedendo la risoluzione non ha contestato le caratteristiche del mezzo acquistato ma ha focalizzato le proprie contestazioni sul certificato di origine, in quanto oltre

a completare l'effettività del diritto di proprietà del venditore, a suo dire, poteva certificare la data di costruzione del mezzo quale mezzo storico.

Quindi, l'attore non lamenta un difetto del prodotto acquistato, né la sua data di presumibile fabbricazione, ma deduce quale grave inadempimento la mancata consegna del documento di origine, di cui comunque non vi è traccia nel contratto scritto di acquisto (privo di data) stipulato tra le parti per l'acquisto della trattoria agricola.

Ciò detto, tra le parti è pacifico che la trattoria non fosse destinato alla circolazione in quanto radiata dal pra, o all'uso agricolo, avendo solo valore di cimelio storico da collezione, essendo stato prodotto in epoca antecedente al 1951.

Quindi, la vicenda prospettata da parte attrice riguarda la mancanza del c.d. certificato d'origine del trattore agricolo, in quanto quello che sarebbe stato consegnato, a suo dire, non corrisponderebbe al numero di telaio del trattore acquistato.

L'attore ha prodotto un certificato contrassegnato con il n. 236 e datato 22/05/1951 che sarebbe stato consegnato dal venditore e contestato dai convenuti in quanto non proveniente dal loro dante causa.

Tuttavia, nel corso del giudizio di primo grado non è emersa la prova che tale documento fosse stato consegnato dal venditore al compratore, in quanto di tale consegna non vi è traccia nel contratto scritto di vendita prodotto dalle parti in causa, né in altri documenti.

Così come non risulta da alcuna prova orale o documentale dal quale ricavare quale fosse il numero di telaio contrassegnato sulla carrozzeria del trattore oggetto di compravendita, per poterlo confrontare con il certificato di origine prodotto dall'attore.

Al riguardo occorre premettere che "i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta" che, a norma dell'art. 1477 comma 3, c.c., il venditore è obbligato a consegnare all'acquirente, non sono necessariamente tutti quelli comprovanti la proprietà ed il libero uso della cosa, ma piuttosto quelli che, nel momento della conclusione del contratto, il venditore possiede (Cass. Sez. III, Sentenza n. 2379 del 13 giugno 1975, Rv) e che sono necessari, in relazione all'oggetto della compravendita.

Pertanto, laddove sia presumibile, secondo *l'id quod plerumque accidit*, che un bene sia stato acquistato per assolvere ad una determinata funzione, per la quale siano previsti specifici titoli e documenti, il venditore è tenuto a consegnarli: è il caso della compravendita di autoveicoli e motoveicoli, già circolanti o comunque idonei alla circolazione, in relazione ai quali il venditore è obbligato alla consegna del certificato di proprietà e del libretto di circolazione (Cass. Sez. III, Sentenza n. 1999 del 03 giugno 1976, nonché Cass. Sez. II, Sentenza n. 1472 del 22 febbraio 1999, Rv. 523456, la quale ultima impone al venditore financo il dovere di attivarsi per recuperare detti documenti da eventuali terzi detentori).

In questo caso, si tratta di un bene che è stato pacificamente acquistato non per circolare o per essere utilizzato quale mezzo agricolo, ma in relazione al suo valore storico quale trattrice agricola d'epoca.

In questo caso, nel contratto scritto di trasferimento non fu prevista la consegna anche del documento di origine del mezzo.

Inoltre, manca la prova che il certificato prodotto dall'attore-acquirente fu effettivamente consegnato dal venditore al compratore per comprovarne l'epoca di acquisto all'atto del trasferimento del bene.

Ciò vuol dire, che manca del tutto la prova che al momento del trasferimento di tale bene mobile il venditore fosse in possesso di tale certificato d'origine, e che, trattandosi di bene mobile per il quale non risulta denunciata la illecita provenienza, si presume, per il principio della circolazione dei beni mobili, che il possessore ne fosse il titolare del bene e non ci fosse la necessità di consegnare il certificato di origine.

Inoltre, poiché al momento della vendita il veicolo non era iscritto in pubblici registri, non fu necessario consegnare al compratore i titoli necessari alla sua circolazione e, quindi, neppure attivarsi per entrarne in possesso (eventualmente procurandoli presso terzi detentori) e provvedere alla loro consegna (Cass. n.9207/2004).

Nel contratto di acquisto prodotti in atti non fu indicato alcun documento essenziale per provarne la data di costruzione, che non fu neppure indicata nel contratto, peraltro facilmente

reperibile dalla sua prima immatricolazione e, quindi, non può ritenere fonte di responsabilità contrattuale per inadempimento la mancata consegna di un documento non necessario alla circolazione o al suo uso, di cui non vi è neppure prova della sua esistenza, per comprovarne solamente la data di costruzione peraltro reperibile attraverso ricerche della sua prima immatricolazione.

Quando il contratto di compravendita, come in questo caso, abbia ad oggetto un bene la cui “naturale” utilizzazione non sia condizionata dal possesso o dall'esibizione di specifici documenti o titoli, in quando acquistato per il suo valore storico e non per la sua utilizzazione, il venditore non è tenuto ad assicurarne la consegna, essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento del negozio, la mera dazione della cosa.

Nel caso di specie, oggetto della compravendita fu l'acquisto di un trattore di valore storico CP_3 , ossia di un bene mobile da collezione e, quindi, in difetto di prova della consegna non si può ritenere che il certificato d'origine fosse detenuto dal venditore, così come quello prodotto fosse proprio quello consegnato al compratore.

Se come dice l'attore-appellato nelle transazioni di macchine d'epoca il certificato identificativo riveste una importanza “capitale” dell'anno di fabbricazione di esso avremmo dovuto trovarne traccia nel contratto scritto in questione.

Se, invece, come nel nostro caso, non vi è traccia, se ne deduce che tale certificato non fosse nella disponibilità del venditore o, comunque non fosse stato ritenuto necessario per identificarne l'anno di fabbricazione; mentre, quello prodotto dall'attore, contestato dai convenuti come proveniente dal loro dante causa, non può neppure confrontarsi con il numero di telaio impresso sul bene alienato, in quanto non è stata fornita alcun elemento di prova se sia tutt'ora leggibile sul mezzo per identificare con certezza il numero impresso sulla trattore.

Per tali ragioni, manca la prova che il venditore si sia reso inadempiente alla consegna di un documento di cui non vi è prova della sua esistenza, né all'epoca del trasferimento del bene, né successivamente, né che il certificato d'origine prodotto dall'attore fosse quello

consegnato dal venditore unitamente alla trattrice nel 2005 o 2007 da confrontarsi su un numero di telaio in atti inesistente.

Pertanto, l'appello merita accoglimento, e va così rigettata la domanda di risoluzione introdotta da *Controparte_2* con atto di citazione notificato in data 21.10.2019 per carenza di prova.

In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado sono da rideterminare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che seguono la soccombenza, determinate nello scaglione tra 5.2001 e 26.000,00 e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* *Parte_2* e *CP_1* [...] avverso la sentenza n. 1423/2022, pubblicata in data 19.05.2022, non notificata, resa dal Tribunale di Foggia, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado numero 1423/2022, rigetta le domande proposte da *Controparte_2* con atto di citazione notificato il 16-21.10.2019;
- 2) condanna *Controparte_2* al pagamento delle spese processuali in favore degli appellanti delle spese del doppio grado, che liquida quanto al primo grado in Euro 2.600,00, quanto al grado di appello in Euro 382,00 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali forfettarie al 15% e accessori di legge;

Così deciso nella videoconferenza del 09.01.2026.

Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Delloso

Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte